



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 349/15/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL DOTT. MARCO ESPOSITO,
CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA, NEI CONFRONTI DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A., PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA,
LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO,
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

(RAI NEWS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto presentato in data 26 maggio 2015 (prot. n. 45716), con il quale il dott. Marco Esposito, candidato alla Presidenza della Giunta regionale della Campania con la lista “MO!Lista civica Campania”, ha segnalato la presunta violazione dei principi di pluralismo informativo e parità di trattamento da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con riferimento al servizio televisivo intitolato “*Viaggio in Campania per conoscere i candidati*”, in cui si mettevano a confronto le posizioni e i programmi elettorali presentati dai candidati alla presidenza della Giunta regionale campana; andato in onda sull’emittente “Rai News” in data 14 maggio 2015. In particolare, il segnalante rileva che «*il confronto in questione veniva effettuato esclusivamente tra quattro dei cinque esponenti degli schieramenti presentatisi all’agone elettorale, con palese esclusione del dott. Marco Esposito, regolarmente candidato [...] i quattro candidati vengono invitati a confrontarsi su aspetti – definiti*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalla voce guida come “determinanti” ai fini della valutazione degli elettori circa il programma e le soluzioni proposte [...]». A giudizio del segnalante, “l’assenza di dichiarazioni da parte del candidato presidente per la lista MO! costituisce grave violazione della *par condicio* in sede di campagna elettorale” e “la mancata partecipazione al confronto televisivo di uno solo tra i cinque candidati alla presidenza della Giunta regionale campana – per scelte editoriali dell’emittente e non per rinuncia dell’esponente – indurrebbe gli utenti telespettatori a considerare la lista MO! ed il suo candidato come soggetto politico avente ruolo marginale in vista della competizione elettorale [...]”. Chiede, pertanto, all’Autorità, di adottare “i provvedimenti di riequilibrio e sanzionatori” con riferimento alle violazioni denunciate;

VISTE le memorie trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (prot. n. 46239 del 27 maggio 2015) in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità con riferimento all’esposto sopra citato, nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’esposto, poiché lo stesso è stato presentato alla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., a mezzo p.e.c. il giorno 25 maggio 2015 (alle ore 22:29) oltre, cioè, il termine di 10 giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rispetto alla data di trasmissione del servizio contestato, in onda il 14 maggio scorso;
- nel merito:
 - (i) l’esposto risulta del tutto destituito di fondamento in quanto il candidato Esposito è stato citato insieme agli altri quattro. Nel corso del servizio è stato menzionato il nome della lista e mostrata una fotografia di Marco Esposito, dando dunque un’adeguata visibilità alla candidatura;
 - (ii) i programmi delle testate giornalistiche e i notiziari in particolare non sono, come ben noto, regolati dal criterio matematico di ripartizione dei tempi, ma dalla necessità di garantire la completezza e l’imparzialità dell’informazione in connessione con le esigenze dell’attualità e della cronaca;
- per i motivi sopra elencati Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha chiesto all’Autorità di archiviare l’esposto;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli esposti ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge n. 28 del 2000, che l’Autorità, sulla base dei poteri conferiti dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d’ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall’art. 26, comma 6, della delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione, *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva”* e ha aggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione III, 30 marzo 2011, n. 1943) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS, del 15 aprile 2015, e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore lo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 166/15/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche (art. 8);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio di "Rai News" relativi alle settimane 9-15 maggio, 16-22 maggio e 23-29 maggio 2015;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO dall'esame dei citati dati di monitoraggio quanto segue:

- in data 14 maggio 2015 "Rai News" non ha trasmesso alcun servizio sui candidati alla Presidenza della Regione Campania, diversamente da quanto denunciato dall'esponente e da quanto dichiarato dalla Rai nelle memorie;
- in data 17 maggio 2015 all'interno di un notiziario è andato, invece, in onda alle ore 11.44 circa un servizio intitolato: *"Verso il voto: il nostro viaggio in Campania in vista delle regionali del 31 maggio"* dalla durata di 3'36". Il servizio, dopo una presentazione iniziale di pochi secondi di tutti e cinque i candidati alla Presidenza della Regione Campania, incluso quella dell'esponente Marco Esposito, ha alternato spezzoni di interviste, in merito alle elezioni in Campania, fatte a tre candidati: Vincenzo De Luca (candidato del centrosinistra), Stefano Caldoro (candidato del centrodestra) e Valeria Ciarambino (candidata del Movimento 5 Stelle). In particolare, Vincenzo De Luca ha fruito di un tempo di parola di 42", Stefano Caldoro di 45" e Valeria Ciarambino di 29". Di nessun tempo di parola, invece, hanno fruito gli altri due candidati Salvatore Voza (Sinistra al lavoro) e Marco Esposito. Inoltre, alcuni secondi sono stati dedicati agli interventi di alcuni cittadini campani sul tema dell'astensionismo;
- in data 28 maggio 2015 è andato in onda all'interno del programma *"Il Transatlantico"* alle ore 19.11 circa, un *reportage* dedicato alle elezioni in Campania dalla durata di 12'54". Nel servizio sono stati intervistati tutti e cinque i candidati alla Presidenza della regione; in particolare, Marco Esposito ha fruito di un tempo di parola di 1'22", Salvatore Voza di 1'39", Vincenzo De Luca di 2'21", Stefano Caldoro di 1'46", Valeria Ciarambino di 1'42";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del provvedimento 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel periodo di vigenza del provvedimento stesso i notiziari diffusi dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria dei soggetti politici, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; inoltre essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

RITENUTO che il rigoroso rispetto del principio di parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, postula l'esigenza di assicurare una effettiva parità tra tutti i predetti candidati alla Presidenza della Regione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, nel merito di quanto segnalato dall'esponente, che all'interno del servizio mandato in onda da "Rai News" il 17 maggio u.s. sono stati presentati tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione Campania, anche se sono stati dedicati tempi di parola a soli tre candidati;

CONSIDERATO, inoltre, che "Rai News" il 28 maggio 2015, all'interno del programma "*Il Transatlantico*", ha mandato in onda un lungo servizio dedicato alle elezioni regionali in Campania, riservando tempi di parola a tutti i candidati alla Presidenza della Regione, in modo da assicurare il rispetto dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. costituisca una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della delibera n. 140/14/CONS;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, di archiviare l'esposto presentato dal soggetto politico;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal dott. Marco Esposito per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto politico esponente, alla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani